



ASSEGNO DI MATERNITA'

art. 74 d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - art. 13 D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e ss.mm.ii. - art. 13 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 - circolare Inps n. 46 del 02/03/2016

Si informa che :

- la domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio e dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;
- l'assegno spetta alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale);
- ai sensi dell'art. 74 d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all'assegno le donne residenti:
 - ° cittadine italiane
 - ° comunitarie
 - ° cittadine extracomunitarie in possesso del permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o titolari di carte di soggiorno per familiari di cittadini Ue. In fase di richiesta del permesso di soggiorno, la domanda rimane sospesa fino alla presentazione del titolo di soggiorno (circolare Inps n. 35/2010)
 - ° cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (comunicato Inps n. 12712/2007)
- in mancanza della donna, hanno diritto all'assegno i soggetti di cui all'art. 11 comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000;
- l'assegno viene corrisposto nell'importo complessivo di € 1.694,45 (€ 338,89 mensili per la durata di 5 mesi) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2016 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;
- la domanda e la dichiarazione sostitutiva unica, relativa alla situazione economica del nucleo familiare in cui siano attestati il reddito, il patrimonio mobiliare ed immobiliare, dovranno essere compilate dagli interessati avvalendosi della collaborazione gratuita dei CAF operanti per conto dei Comuni dell'Unione Terre d'Acque, con i quali l'Ente ha stipulato apposite convenzioni (CISL, CGIL, UIL);
- il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, per le domande relative ai nati nell'anno all'anno 2016, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, in € 16.954,95.



ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

art. 65 legge 23 dicembre 1998, n. 448, modificato da art. 13 legge n. 97/2013 - art. 16 D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e ss.mm.ii. - art. 1 D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 - circolare Inps n. 46 in data 02/03/2016

Si informa che :

- la domanda di concessione dell'assegno dei nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, per l'anno 2016 a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2017;
- sono equiparati ai figli i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge 04/05/1983, n. 184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;
- hanno diritto i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (legge n. 97 del 06.08.2013 art. 13), cittadino straniero titolare dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 141,30 mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23.12.1998, n. 448 e successive modificazioni;
- il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art. 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato, il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del d.lgs.n. 109/98, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente;
- la domanda e la dichiarazione sostitutiva unica, relativa alla situazione economica del nucleo familiare in cui siano attestati il reddito, il patrimonio mobiliare ed immobiliare, dovranno essere compilate dagli interessati avvalendosi della collaborazione gratuita dei CAF operanti per conto dei Comuni dell'Unione Terre d'Acque, con i quali l'Ente ha stipulato apposite convenzioni (CISL, CGIL, UIL);
- il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, per le domande relative all'anno 2016, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, in € 8.555,99.